



COMUNE DI SILVI

Ordinanza N. 197 del 26/08/2026

PROPOSTA N.ro 239 dell' Area Dirigenziale Tecnica Ufficio: Servizio Lavori Pubblici e USIP

OGGETTO: Provvedimenti per la prevenzione, la sorveglianza e il controllo del West Nile Virus

Vista la nota della ASL di Teramo, acquisita al protocollo dell'ente in data 26.08.2026 con n. 29351 relativamente alla *“Notifica di caso umano confermato di infezione da West Nile Virus nel territorio del Comune di Silvi (TE) – Comunicazione ai fini di attività di sorveglianza e prevenzione”* con la quale *“si informa che nell'ambito delle attività previste dal Piano Nazionale e Regionale di sorveglianza delle Arbovirosi, è pervenuta la conferma di laboratorio relativa a un caso di infezione da West Nile Virus (WNV) in soggetto residente nel territorio del Comune di Silvi (TE). Nel corso dell'indagine epidemiologica prontamente condotta sono emersi, nel periodo antecedente l'insorgenza della sintomatologia, soggiorni del soggetto al di fuori del territorio regionale, in particole in Lombardia e nelle Marche, in periodi temporalmente compatibili con una possibile esposizione al virus. Tuttavia, gli elementi epidemiologici attualmente disponibili non consentono di identificare con certezza il luogo in cui è avvenuta l'eventuale esposizione infettante. La presenza di soggiorni extraregionali temporalmente compatibili non consente, allo stato attuale, di attribuire con certezza l'infezione al territorio abruzzese, né, per converso, di dimostrare che l'infezione sia stata acquisita al di fuori della Regione. Si precisa che tale riscontro non configura, allo stato attuale, una situazione di emergenza sanitaria. La grande maggioranza delle infezioni da West Nile Virus decorre in forma sintomatica e solo una quota ridotta dei soggetti infetti sviluppa forme neuro-invasive, con maggiore frequenza nei soggetti anziani e/o caratterizzati da condizioni di maggiore vulnerabilità. Il virus, inoltre, non si trasmette attraverso i normali contatti interpersonali. Si rammenta, in particolare, che il Piano Nazionale, in presenza di casi umani singoli e puntiformi nello spazio e nel tempo, non prevede automaticamente il ricorso a interventi straordinari di disinfestazione con adulticidi, dovendosi valutare l'eventuale adozione di tali interventi sulla base del contesto epidemiologico, entomologico e territoriale e delle specifiche condizioni previste dal Piano. In tale contesto, assume particolare rilievo il mantenimento e, ove necessario, il potenziamento delle attività di lotta larvicida e di prevenzione della proliferazione dei vettori, nonché delle misure di protezione individuale e di informazione della popolazione”*;

Ritenuto indispensabile dare tempestiva ed integrale esecuzione alle raccomandazioni dell'ASL di Teramo;

Considerato che:

- sono state svolte e sono ancora in corso, come da calendario, le operazioni di disinfestazione adulticida e larvicida;
- saranno svolte ulteriori operazioni di disinfestazione antilarvale nei mesi di Settembre ed Ottobre 2026;

VISTI:

- Il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);

- La Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale);
- L'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) in materia di ordinanze contingibili e urgenti;
- La Legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'art. 650 del Codice Penale;

ORDINA

A tutti i proprietari di aree private, amministratori di condominio, gestori di attività commerciali, industriali, artigianali e di cantiere, ed a tutti i cittadini residenti o domiciliati nel territorio comunale:

1. Obbligo tassativo di effettuare idonei trattamenti con prodotti larvicidi nelle caditoie, nei tombini e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche situati all'interno delle proprietà, cortili, spazi condominiali e pertinenze private, rinfrescandoli con la cadenza indicata in etichetta e dopo precipitazioni piovose;
2. Obbligo di non lasciare acqua stagnante in giardini, cortili, balconi, terrazzi ed orti. È fatto obbligo di svuotare costantemente o coprire ermeticamente (con coperchi a tenuta o reti zanzariere integre) qualsiasi contenitore, secchio, annaffiatoio, bidone o vasca che possa raccogliere acqua;
3. Mantenere sgombri cortili e giardini da erbacce e sterpi e curare la pulizia delle grondaie per impedire il ristagno idrico e l'annidamento delle zanzare;
4. Svuotare o eliminare i sottovasi; utilizzare acqua trattata con prodotti larvicidi per i vasi con fiori freschi o riempire di sabbia i vasi inutilizzati;

Ai cittadini:

di attuare misure di protezione individuale in ambienti all'aperto e al chiuso (es. utilizzo di repellenti antizanzare per proteggersi dalla puntura di zanzara, vaporizzatori o erogatori elettrici di insetticidi in ambienti chiusi e/o zanzariere alle finestre) e misure comportamentali preventive da mettere in atto in aree sensibili come balconi, cortili, giardini, cimiteri e orti per prevenire e limitare la proliferazione e circolazione delle zanzare;

RACCOMANDA

A tutta la cittadinanza, in conformità alle indicazioni di comunicazione e prevenzioni richieste dalla ASL Teramo:

- Utilizzare repellenti antizanzare ed indossare abiti chiari con maniche e pantaloni lunghi durante le ore serali e notturne (tra il crepuscolo e l'alba);
- utilizzare vaporizzatori o erogatori elettrici di insetticidi nei locali chiusi;
- Installare zanzariere alle finestre ed evitare e rimuovere ogni micro-ristagno d'acqua su balconi, cortili, giardini, cimiteri ed orti.

AVVERTE

1. L'inottemperanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Qualora l'inottemperanza comporterà un grave, concreto ed imminente pericolo per la salute pubblica, si procederà con la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

Che il Comando di Polizia Locale e le Forze dell'Ordine siano incaricati della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Silvi.

La notifica ed invio a mezzo PEC del presente provvedimento a:

- Prefettura di Teramo
- ASL Teramo
- Comando di Polizia Locale;
- Comando Locale dei Carabinieri.

Ai sensi dell'art.3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n.241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale della Regione Abruzzo nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pineto secondo le modalità di cui alla legge n.1034/1971, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

Silvi, lì 26/08/2026

IL VICE SINDACO
LUCIANA DI MARCO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.